



**PROVINCIA
DI PARMA**

V.le Martiri Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521-931900

www.provincia.parma.it

INFORMAZIONI DA FORNIRE RELATIVAMENTE A DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Con riferimento alla attività di trattamento dati, relativi alla partecipazione al procedimento per le elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e ss.mm.ii., raccolti presso l'Ufficio Elettorale e Supporto Consiglio Provinciale/Assemblea dei Sindaci, la PROVINCIA DI PARMA fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati:	Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DI PARMA , nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in: Stradone (Viale) Martiri della Libertà, 15 - 43123 Parma PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it Telefono (centralino automatico): 0521 931111
Responsabile della Protezione dei Dati:	Il Responsabile esterno della protezione dei dati (RPD) è dal 01/01/2021 la società SISTEMA SUSIO S.r.l. , che ha individuato quale referente la Dott.ssa Vasta Valentina. SISTEMA SUSIO S.r.l.: P.Iva: IT05181300962 indirizzo: Via Pontida 9 - 20063 - Cernusco sul Naviglio -MILANO – Italia telefono: 02 92345836 - e.mail: info@sistemasusio.it - PEC: info@pec.sistemasusio.it
Trattamento	Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III ("Diritti dell'interessato") dello stesso Regolamento. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante diffusione, diffusione, raffronto/interconnessione, limitazione e cancellazione) per il perseguimento delle finalità descritte alla voce "Finalità del trattamento".
Finalità del trattamento	Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Provincia di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 non necessita del consenso. Viene, altresì, richiesto il consenso al trattamento (artt. 7 e 9, comma 2, lett. a), del precitato Regolamento (UE) 2016/679) poiché nel procedimento elettorale di che trattasi vengono trattati dati appartenenti a particolari categorie ("atti a rivelare le opinioni politiche"). I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: procedimento per le elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in materia.
Base giuridica	La base giuridica principale che legittima il trattamento dei dati di che trattasi è la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e ss.mm.ii.

	Rientrano però nel trattamento in oggetto anche gli atti di seguito esposti: <u>Fonti normative statali:</u> • D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (<i>“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”</i>) e ss.mm.ii. ; • Legge 5 luglio 1982, n. 441 <i>“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”</i> e ss.mm.ii.; • Legge 6 novembre 2012 n.190 (<i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i> (c.d. legge anticorruzione)” e ss.mm.ii.; • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (<i>“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”</i>) e ss.mm.ii.; • D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (<i>“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”</i>) e ss.mm.ii.. • le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014, contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno, emanate tramite il Dipartimento per gli affari interni e territoriali: n. 32/2014 (<i>“Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”</i>), n. 35/2014 (<i>“Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”</i>) e n. 38/2014 (<i>“Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. Rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni”</i>)). <u>Fonti normative regionali:</u> Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2015, n. 13 (<i>“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”</i>) e ss.mm.ii. . <u>Fonti normative emanate dalla Provincia di Parma</u> • Statuto (approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 09/01/2015 e modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/03/2019); • Regolamento del Consiglio Provinciale (approvato con atto C.P. n. 11 del 30/03/2017 e modificato con atto C.P. n. 14 del 14/04/2022 e atto C.P. n. 51 del 28/11/2022); • <i>“Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale”</i>, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Parma n. 340 in data 4 settembre 2014 e modificato con Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.	I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli uffici della Provincia di Parma coinvolti nel procedimento. I dati personali oggetto del trattamento possono essere comunicati a soggetti pubblici (Ministero Interno, Prefettura di Parma, Unione Province d'Italia, Amministrazioni Comunali territorialmente ricompresi all'interno della provincia), in ottemperanza ai relativi obblighi di legge e/o di regolamento. Inoltre possono comportare il trasferimento di dati all'autorità giudiziaria e di polizia o contabile, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi. Sono altresì, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Parma, nel rispetto degli obblighi e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza (Legge 5 luglio 1982, n. 441 <i>“Disposizioni per la</i>

	<i>pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” e ss.mm.ii. e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 -“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.).</i>				
Trasferimento di dati personali da parte del titolare del trattamento a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.	I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.				
Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo	I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.				
Indicare se la comunicazione è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di dati.	Il conferimento dei dati è volontario e facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte nella sezione “finalità del trattamento”. Viene, altresì, richiesto il consenso al trattamento (artt. 7 e 9, comma 2, lett. a), del precitato Regolamento (UE) 2016/679) poiché nel procedimento elettorale di che trattasi vengono trattati dati appartenenti a particolari categorie (“atti a rivelare le opinioni politiche”).				
Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento EU 2016/679 e, almeno in tali casi, rendere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.	<table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr> <td></td><td>X</td></tr> </table>	SI	NO		X
SI	NO				
	X				

DIRITTI DELL'INTERESSATO ARTICOLI TRATTI DAL REGOLAMENTO EU 2016/679 (ESTRATTO)

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento I

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.
3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.